OGGETTO: DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE - APPROVAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025-2027

Il Presidente pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno. Propone alla Giunta Comunale l'adozione del provvedimento, secondo la proposta di deliberazione che di seguito si trascrive:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 e art. 91 del D.Lgs. 267/2000 stabiliscono che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;

RICHIAMATI:

Ø l'articolo 89, comma 5, del testo Unico, il quale stabilisce: *"Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari."*;

Ø l'articolo 6, comma 2, del D.Lgs 165/2001, che dispone: "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente."*

Ø l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs 165/2001, che dispone: *"Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali"*;

Ø l'articolo 6, comma 3, del D.Lgs 165/2001, che dispone: *"In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2021, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2021, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente."*;

PRESO ATTO:

> dell'impostazione voluta dal D.Lgs. n. 75/2017 secondo il quale il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come

tetto di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale, fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale ed alla determinazione dei budget assunzionali;

> dell'articolo 1, commi 719 e 723 della legge n. 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;

> dell'art. 27, comma 9, del D.L. 66/2014, stabilisce che la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;

DATO ATTO che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

VISTE in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

DATO ATTO che in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

CONSIDERATO che il Pianto triennale dei fabbisogni del personale rientra tra gli adempimenti assorbiti dal Piano Integrato di attività ed organizzazione;

DATO ATTO che il Comune di Bardolino avendo meno di 50 dipendenti è tenuto alla redazione del cd. "Piao Semplificato" e che pertanto si ritiene opportuno provvedere comunque alla programmazione triennale del fabbisogno del personale che sarà poi inclusa nella sezione operativa del Dup 2025-2027 e del Piao 2025-2027;

RICHIAMATO:

- l'art. 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

RISCONTRATO che la Legge 19 giugno 2019, n. 56 (cd. "decreto concretezza") all'art. 33 lega la capacità assunzionale dei comuni non più a percentuali del costo del personale cessato negli anni precedenti, ma ad un valore standard di sostenibilità finanziaria delle assunzioni e che tale sistema tende a valorizzare la capacità di garantire la spesa di personale non solo rispettando l'equilibrio del bilancio pluriennale, ma in relazione a specifiche fonte di entrata (primi tre titoli);

CONSIDERATO che in data 17.03.2020 è stato emanato il Decreto Ministeriale avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo determinato dei Comuni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27.04.2020 il quale, con decorrenza 20.04.2020, modifica la disciplina relativa alle capacità assunzionali dei Comuni;

RICHIAMATA la circolare della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA del 13 maggio 2020, pubblicata in G.U. n. 226 del 11.09.2020 sul Decreto Ministeriale del 17.03.2020;

RICHIAMATA l'attuale dotazione organica del personale dipendente del Comune di Bardolino;

DATO ATTO CHE con riferimento ai limiti di legge previsti per il contenimento della spesa di personale risulta la seguente situazione:

a.1) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato

Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2021, 2022 e 2023 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2023 per la spesa di personale:

- Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 13,08%
- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 26,90% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 30,90%;
- Il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni, calcolata ai sensi della *Tabella 1* del decreto pari ad euro 2.076.795,09;
- Considerato che dalla spesa aggiuntiva di cui sopra devono essere detratte le spese per assunzioni effettuate nell'anno 2020 pari ad € 127.496,92, nell'anno 2021 pari 118.856,08, nell'anno 2022 pari ad € 31.230,15, nell'anno 2023 pari ad € 162.063,60, nell'anno 2024 pari ad € 34.067,38 e l'incremento del Budget per la retribuzione di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative, in attuazione dell'art. 11-bis Comma 2 del D.L. 135/2019, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 04/11/2020 pari ad € 14.127,83, e che pertanto la capacità residua di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2025 ammonta ad € 1.588.980,43;
- Dato atto che l'ammontare della somma a disposizione per nuove assunzioni ai sensi del d.m. 17 marzo 2020 è molto elevato, la capacità assunzionale per l'anno 2025 risulta pertanto legata alla sostenibilità finanziaria della spesa per il personale prevista nel bilancio di previsione del Comune di Bardolino.

Rilevato che, includendo le azioni assunzionali introdotte dalla presente deliberazione, dettagliate di seguito, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2025, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2024 - impegni
1.01.00.00.0 € 2.178.972,47
SPESA PERSONALE ANNO 2025 - stanziamento
1.01.00.00.0 € 2.327.100,00
SOMMA DISPONIBILE PER NUOVE ASSUNZIONI 2025: € 148.127,53

a.2) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale

Verificato, inoltre, che la spesa di personale per l'anno 2025, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, come

segue:

Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013**:** euro 1.774.750,96
spesa di personale, ai sensi del comma 557 anno 2025: euro 1.619.476,50

DATO ATTO che con nota assunta al protocollo comunale n. 453 del 09.01.2025 il dipendente matricola n. 58, in servizio in qualità di Operatore Esperto presso l'Area Tutela paesaggistica e manutenzioni – servizi tecnici esterni, ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 04.02.2025 e si rende, pertanto, necessaria la sua sostituzione;

VISTO il prospetto relativo alle capacità assunzionali **(ALL. SUB C)**;

DATO ATTO che:

- il Comune di Bardolino ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2015 e gli obiettivi del pareggio di bilancio per gli anni dal 2016 al 2024 ed il bilancio di previsione attuale assicura il rispetto degli obiettivi anche per il 2025 (conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali) e non risulta essere Ente strutturalmente deficitario di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 504/920 o in condizioni di dissesto;

- la spesa del personale per l'anno 2025 rispetta il limite di cui all'art. 1, c. 557-quater della L. 296/2006 (media triennio 2011-2013);

- l'ente è in regola con le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla L. 68/1999;

- è attiva la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 DL 66/2014);

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 09.02.2024, esecutiva, è stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2024-2026;

CONSIDERATI i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la rideterminazione organica di cui alla presente e la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, prevedere per l'anno 2025 le seguenti assunzioni a tempo indeterminato e demandare a successivo e separato atto la programmazione di eventuali ulteriori assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2026 e 2027:

Profilo	**Modalità di copertura**	**Area/Settore**	**Tempistica di copertura**
N. 2 – Area degli Operatori esperti – servizi tecnici esterni	Mediante mobilità, graduatorie vigenti o concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi di legge	Area Tutela paesaggistica e manutenzioni	2025
N. 1 – Area degli Operatori esperti – messo notificatore	Mediante mobilità, graduatorie vigenti o concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi di legge	Area Amministrativa Demografica	2025

VALUTATA, inoltre, l'opportunità di procedere con l'assunzione di Istruttori Agenti di Polizia Locale a tempo determinato per un totale di 28 mesi nel 2025, dando atto che "..nel rispetto del

limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 la spesa per il lavoro flessibile non può essere superiore a quella sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009", pari ad € 86.865,54;

RILEVATO che l'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RILEVATO che:

* la condizione di sovrannumero si rileva da una verifica numerico/formale condotta sulla dotazione organica dell'ente e resa palese dall'eventuale presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva, in primis, dalla condizione finanziaria non rispondente alle norme ed ai vincoli imposti dal legislatore in materia di spese di personale;

RITENUTO necessario, pertanto, prima di modificare il fabbisogno di personale, di procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

RIBADITO che alla data della presente deliberazione non si rilevano situazioni di personale in esubero, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RICHIAMATO il C.C.N.L. vigente, nonché il C.C.N.L. dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore del conto ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data _____;

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali;

VISTI i pareri in merito alla REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE, espressi in merito ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. L.vo n. 267/2000, nell'attuale versione a seguito D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012, riportati nell'allegato documento **(ALL. SUB A)**;

D E L I B E R A

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2025-2027 dando atto che si prevedono per l'anno 2025 le seguenti assunzioni a tempo indeterminato e di demandare a successivo e separato atto la programmazione di eventuali ulteriori assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2026 e 2027:

Profilo	**Modalità di copertura**	**Area/Settore**	**Tempistica di copertura**
N. 2 – Area degli Operatori esperti – servizi tecnici esterni	Mediante mobilità, graduatorie vigenti o concorso pubblico, fatti	Area Tutela paesaggistica e manutenzioni	2025

	salvi gli obblighi di legge		
N. 1 – Area degli Operatori esperti – messo notificatore	Mediante mobilità, graduatorie vigenti o concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi di legge	Area Amministrativa Demografica	2025

3. di procedere con l'assunzione di Istruttori Agenti di Polizia Locale a tempo determinato per un totale di 28 mesi nel 2025, dando atto che "...nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 la spesa per il lavoro flessibile non può essere superiore a quella sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009", pari ad € 86.865,54;

4. di dare atto che la capacità di aggiuntiva residua per le nuove assunzioni per l'anno 2025 ammonta ad € 1.588.980,43 e rientra, alla luce dei meccanismi di calcolo previsti nel D.M. del 17.03.2020, nella capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2025, determinata in € 2.076.795,09 da cui devono essere detratte le spese per assunzioni effettuate nell'anno 2020/2021/2022/2023/2024 pari ad € 473.686,84 e l'incremento del Budget per la retribuzione di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative, in attuazione dell'art. 11-bis Comma 2 del D.L. 135/2019, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 04/11/2020 pari ad € 14.127,83. Dato atto che l'ammontare della somma a disposizione per nuove assunzioni ai sensi del d.m. 17 marzo 2020 è molto elevato, la capacità assunzionale risulta pertanto legata alla sostenibilità finanziaria della spesa per il personale prevista nel bilancio di previsione del Comune di Bardolino come dettagliato nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2024 - impegni
1.01.00.01.0 € 2.178.972,47
SPESA PERSONALE ANNO 2025 - stanziamento
1.01.00.00.0 € 2.327.100,00
SOMMA DISPONIBILE PER NUOVE ASSUNZIONI 2025: € 148.127,53

5. di approvare l'allegata dotazione organica finanziaria, come rimodulata sulla base del personale in servizio e alla luce delle cessazioni intervenute e programmate nonché del fabbisogno previsto per il triennio 2025-2027 **(ALL. SUB B)**;

6. di approvare il prospetto relativo alle capacità assunzionali **(ALL. SUB C)**;

7. di autorizzare, per il triennio in esame, le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nonché ogni altra forma di comando o convenzionamento ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali e art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

8. di dare atto che la presente deliberazione risulta essere aggiornamento agli atti di programmazione di disporre l'inserimento del presente documento nella prossima nota di aggiornamento al DUP da presentare al Consiglio Comunale e nel PIAO 2025/2027;

9. di demandare al Responsabile competente ogni successivo adempimento in merito alla presente deliberazione, in particolare la pubblicazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale in "Amministrazione Trasparente" (ex art. 16 D.Lgs n. 33/20136 e s.m.i.) e la sua trasmissione alla

Ragioneria Generale dello Stato (ex art. 6-ter del D.Lgs n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs n. 75/2017 e secondo le istruzioni previste nella Circolare RGS n. 18/2018);

10. di dare atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame dell'Organo di Revisione dell'Ente, come da parere espresso ed è stata fornita informativa alle R.S.U. aziendali;

11. di demandare ai Responsabili di Settore competenti tutti i successivi provvedimenti inerenti all'attuazione della presente deliberazione.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta del provvedimento di cui sopra che viene approvata con voti unanimi espressi nei modi e forme di Legge.

Il Presidente, visto l'esito della votazione dichiara che la Giunta Comunale ha approvato il provvedimento così come proposto.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di consentire ogni successivo adempimento per garantire i servizi;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.